



Prot. n. 678/2021

19 novembre 2021

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO

A.A.S.S. 2021-2022/2023-2024

approvato in data 19 novembre 2021

Art. 1 *Composizione*

Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e membri elettivi.

Membri di diritto:

- Padre Rettore del Collegio
- Amministratore del Collegio
- Padre spirituale
- Coordinatore didattico
- Vicecoordinatore didattico

Membri elettivi:

Rappresentanti componente docenti

- 1 docente della scuola dell'infanzia
- 1 docente di scuola primaria
- 1 docente della scuola secondaria di I grado
- 1 docente della scuola secondaria di II grado

Rappresentanti componente genitori

- 1 genitore della scuola dell'infanzia
- 1 genitore della scuola primaria
- 1 genitore della scuola secondaria di I grado
- 1 genitore della scuola secondaria di II grado

Rappresentanti della componente non docente

- 1 rappresentante non docente

Rappresentanti della componente studentesca

- 2 studenti del liceo

L'appartenenza ai rispettivi settori è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio di Istituto e per la permanenza in esso; in caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro elettivo si procederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 2.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola o esperti esterni e il rappresentante dell'Associazione Ex Alunni.

Art. 2 *Durata in carica del Consiglio di Istituto*

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.

I Consiglieri, che nel corso del mandato perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 3 *Attribuzioni*

Il Consiglio di Istituto fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore (Padri Barnabiti), del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola.

In particolare:

- elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
- definisce gli indirizzi generali per le attività dei vari ordini scolastici sulla base delle finalità del Progetto Educativo;
- adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti;
- provvede all'adozione del regolamento di Istituto;
- ratifica il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituzione scolastica;
- dispone l'adattamento del calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze dell'Istituto;
- promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, spirituali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.

Art. 4 *Funzioni del Presidente*

Il Presidente del Consiglio di Istituto nomina tra i membri del consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione delle delibere del consiglio.



Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Istituto, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli, in accordo con il padre Rettore. Il Presidente rappresenta il Consiglio presso gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli può delegare tali diritti al vice Presidente.

Vigila sul corretto esercizio delle attribuzioni del Consiglio di Istituto specificate nell'art. 3. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 5 *Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere*

Il Consiglio d'Istituto dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora della convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai consiglieri la convocazione almeno quindici giorni naturali e consecutivi, non lavorativi prima della data fissata.

Le proposte per l'ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della riunione, possibilmente per posta elettronica.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affissa nello stesso termine nell'apposito albo della scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai consiglieri unitamente alla convocazione del consiglio.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto vengono pubblicate nell'apposito albo della scuola. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente e ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano.

Art. 6 *Elettorato del Consiglio di Istituto*

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze del Consiglio di Istituto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organi: docenti, non docenti, genitori, studenti della scuola secondaria di II grado.

L'appartenenza a diversi ordini di scuola conferisce il diritto di elettorato attivo in ciascun tipo di scuola e il diritto di elettorato passivo nell'ambito di un solo tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza. Per ogni ordine di scuola viene formata, per ciascuna componente, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.



Art. 7 *Candidature per il Consiglio di Istituto*

Personale docente:

l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti. Nell'eventualità un docente presti servizio in più ordini di scuola, l'elettorato passivo potrà essere esercitato per un solo ordine di scuola, corrispondente a quello in cui opera per un maggior numero di ore;

Genitori:

al fine di garantire la presenza per il triennio della durata in carica del consiglio di istituto:

- **infanzia:** l'elettorato passivo spetta ai genitori (padre e madre, o chi ne fa le veci) dei minori iscritti e frequentanti tutte le classi, fatto salvo l'ultimo anno;
- **primaria:** l'elettorato passivo spetta ai genitori (padre e madre, o chi ne fa le veci) dei minori iscritti e frequentanti tutte le classi, fatto salvo l'ultimo anno;
- **secondaria di I grado:** l'elettorato passivo spetta ai genitori (padre e madre, o chi ne fa le veci) dei minori iscritti e frequentanti tutte le classi, fatto salvo l'ultimo anno;
- **liceo:** l'elettorato passivo spetta ai genitori (padre e madre, o chi ne fa le veci) dei minori iscritti e frequentanti tutte le classi, fatto salvo l'ultimo anno;

Studenti:

l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado;

Personale non docente:

l'elettorato passivo spetta a tutto il personale non docente.

Le candidature delle varie componenti scolastiche devono essere presentate compilando un apposito modulo da consegnare presso la segreteria dell'Istituto entro e non oltre la data stabilita dalla commissione elettorale.

Art. 8 *Svolgimento delle elezioni*

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto, nonché la pubblicazione degli eletti, vengono fissate dalla commissione elettorale, nominata dal Rettore e dal Presidente uscente un mese prima dallo svolgimento delle operazioni di voto. Detta Commissione, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, sarà così composta: il Rettore o suo delegato, il Presidente uscente, un docente, un non docente, un genitore, uno studente di scuola secondaria di II grado.

Per agevolare la partecipazione dei genitori alla votazione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto si adotta il sistema di votazione così configurato:

la commissione elettorale, stabilita la data della consultazione elettorale (di venerdì), provvederà a consegnare ad ogni studente due schede per padre e madre (o per chi ne fa le veci) contenenti l'elenco dei candidati per il rispettivo ordine di scuola. La consegna avverrà di venerdì e i genitori provvederanno al voto, esprimendo fino a due preferenze, quindi riporranno le schede nelle buste anonime allegate, e le affideranno, sigillate, ai figli per la riconsegna, il lunedì successivo. La data di distribuzione delle schede ai figli verrà



preventivamente comunicata ai genitori in modo che possano farsi parte diligente nel reperimento delle schede stesse soprattutto nel caso dei figli più piccoli. Rappresentanti della commissione elettorale provvederanno, il lunedì della riconsegna, al ritiro delle schede e contestualmente al loro scrutinio. Al termine delle operazioni di spoglio verrà redatto verbale firmato dai membri della commissione elettorale.

Le operazioni di voto possono essere svolte anche attraverso piattaforme digitali.

La componente studentesca è soggetta a rinnovo annuale. L'elezione si svolge a seguito della prima assemblea studentesca secondo le modalità previste dal "regolamento di Istituto della scuola secondaria di I e II grado".

Art. 9 *Insedimento*

La prima seduta del Consiglio di Istituto viene convocata dal Rettore che, oltre a definirne l'ordine del giorno, la presiede fino alla nomina del Presidente. L'insediamento del Consiglio di Istituto deve avvenire entro 30 giorni dalla data della sua elezione.

Art. 10 *Integrazioni e modifiche*

Trascorsi quattro mesi dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di Istituto, possono essere apportate modifiche quando ne facciano richiesta:

- almeno un quinto degli elettori fra genitori, docenti, non docenti;
- almeno un quinto dei membri del Consiglio di Istituto
- rettore e coordinatore didattico che hanno prerogativa di iniziativa autonoma di modifica.

Nei primi due casi dovrà essere presentata richiesta scritta al Rettore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella proposta, accompagnata da motivazione della richiesta. Il Rettore invia copia della richiesta a tutti i consiglieri che esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, sottoponendo a votazione il rigetto o l'approvazione della modifica richiesta. Rettore e Coordinatore didattico hanno prerogativa di iniziativa autonoma di modifica del testo di regolamento, che comunque, dovrà essere sottoposta e approvata dai membri del consiglio di istituto stesso.